

D. A. n. 5613

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P.I.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 1.6.39 n.1089 sulla tutela dei Beni di interesse artistico e storico;
- VISTA la legge 1.3.1975 n. 44 recante le misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;
- VISTO il D.P.R. del 30.8.1975 n.637 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la legge regionale 1.8.1977 n. 80 recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA la proposta di vincolo della sezione per i Beni Paesistici, Architettonici ed Urbanistici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- CONSIDERATO che il complesso architettonico denominato "Villa Salonia" sito a Modica, provincia di Ragusa, in contrada Sant'Elena, segnato in catasto al fgl. n. 82 p.lle nn. 20, 102 e 285 come evidenziato nella planimetria, ha importante interesse architettonico ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 1.6.1939 n. 1089 e dell'art. 2 L.R. 1.8.1977 n. 80 in quanto esempio di architettura in stile tardo neoclassico della nobiltà agraria iblea.
- RITENUTO che nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e l.r. 1.8.1977 n. 80, l'immobile, in conformità della proposta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

D E C R E T A

- Art. 1) Per le considerazioni già espresse in premessa la villa Salonia sita a Modica, in c.da Sant'Elena, come individuata nella allegata planimetria e descritta nella relazione tecnica, che fanno parte integrante del presente provvedimento, è di interesse architettonico importante ai sensi dell'art. 1 della legge 1.6.1939 n. 1089 e dell'art. 2 l.r. 1.8.1977 n. 80 e viene quindi sottoposta alle prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

D. A. n.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE - 2 -

Art. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, é fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare gli immobili ricadenti nell'area di cui al precedente art. 1) senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 11, 12 e 18 della citata legge 1089 del 1.6.1939;

E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile medesimo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili per evitare danni materiali al bene sottoposto a vincolo, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dal successivo art. 19 della stessa legge n. 1089/1939.

Art. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nella sopracitata legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni.

Art. 4) A cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa il presente decreto sarà notificato, a mezzo del Messo comunale, agli aventi diritto per gli effetti dell'art. 3 della l. 1089/1939, nonché all'Amministrazione del Comune in cui ricade il bene.


Ove ciò non fosse possibile si procederà nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 137 e segg. del c.p.c..

Il decreto sarà, quindi, trascritto a cura della medesima Soprintendenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 2 della citata legge 1089 del 1.6.1939.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento di tutela é ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro gg. 60 e 120 dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li

17 MAR. 1989

L'ASSESSORE
(On. S. MORINELLO)Per copie conformi
IL DIRIGENTE

T

LT